

FORMULA 008

MODELLO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

TRA

Tizio, nato a ed ivi residente in Via C.F. assistito dall'Avv.

e

Società "Alfa srl", con sede in (C.F.: e P.I.:), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig., assistita dall'Avv.

Premessa

(Breve descrizione della vicenda e indicazione delle reciproche posizioni).

Le parti a seguito di lettere raccomandate del hanno rispettivamente provveduto all'invito ed all'accettazione all'inizio della procedura *ex art. 2 D.L. 132/14* (c.d. negoziazione assistita) e con la presente convenzione danno atto che sulla controversia come sopra descritta non è in corso alcun procedimento di mediazione *ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28* e/o di natura giurisdizionale e che nessuna di esse intende darvi inizio fino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato.

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula ciò che segue.

Art. 1. – Oggetto della convenzione.

Le parti ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. 132/14 conv in L. 164/14 nel testo vigente prestano il reciproco consenso all'inizio del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto, si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta.

Art. 2. – Durata della procedura di negoziazione.

La durata della procedura di negoziazione assistita è fissata in giorni a decorrere dalla data odierna con facoltà delle stesse, ove necessario, di proroga pattizia previa fissazione della sua durata.

Le parti, sin d'ora danno atto della possibilità di disporre la conclusione anticipata della procedura nel caso di impossibilità di raggiungimento di un accordo, ovvero in caso di conclusione di un accordo avente natura conciliativa.

Nel predetto termine non sono compresi i termini per eventuali verifiche di natura istruttoria che le parti dovessero ritenere utili. In tal caso, le parti si obbligano a fissare il termine di svolgimento delle verifiche necessarie nel corso delle quali, quindi, il decorso del termine per la conclusione del presente procedimento è da considerarsi sospeso.

Art. 3. – Fase iniziale della procedura.

Nella fase iniziale della procedura le parti si incontreranno personalmente e/o con i loro rispettivi avvocati al fine di esporre oralmente le proprie posizioni come meglio indicato nel successivo art. 3.

In ogni momento ciascuna parte, personalmente e/o a mezzo dei propri avvocati, potrà far venire all'altra memorie, documenti ed ogni altro scritto utile a chiarire la propria posizione.

La facoltà di cui al cpv che precede, in caso di fissazione di un incontro personale tra le parti e/o i loro avvocati, al fine di rispettare la buona fede e lealtà nello svolgimento del presente procedimento, potrà essere esercitata con l'invio di memorie e documenti fino a tre giorni liberi antecedenti l'incontro dandone comunicazione alla parte personalmente ed ai loro avvocati nei modi e nei luoghi indicati all'successivo art.

Art. 4. – Fase negoziale.

Lo svolgimento del presente procedimento di negoziazione è regolato come segue:

in data presso si terrà il primo incontro di discussione e approfondimento delle reciproche posizioni nel quale le parti hanno facoltà di scambiarsi memorie e documenti nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 3;

entro i giorni successivi le parti, ove necessario e sempre nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 3, si scambieranno un'ulteriore memoria scritta contenente l'illustrazione delle suddette posizioni e accompagnata da eventuali allegazioni documentali;

in data presso si svolgerà il secondo incontro nel quale le parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un'intesa ovvero la necessità di approfondimenti istruttori ovvero l'impossibilità della conciliazione.

Per favorire il raggiungimento di un'intesa le parti convengono di organizzare come segue gli incontri di negoziazione:

- la sede dell'incontro dovrà essere a disposizione senza limitazione di orario;
- le parti sin d'ora sono concordi che le spese della sede sono poste a carico di ciascuno nella misura del 50% del totale, salvo diversa definizione in caso di accordo e/o al termine del procedimento per impossibilità al raggiungimento dell'accordo.

Art. 5. – Effetti della presente convenzione.

A far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione ai sensi di legge.

Art. 6. – Conclusione di intesa conciliativa.

In caso di raggiungimento di un accordo avente natura conciliativa le parti sottoscriveranno una scrittura riportante l'accordo raggiunto cui verrà allegata la presente convenzione.

Gli avvocati procederanno, ai sensi di legge e sotto la loro responsabilità in caso di conclusione di accordi tra privati aventi oggetti illeciti e/o conclusi in frode alla legge, a certificare con propria firma e timbro dello studio l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In caso di raggiungimento di un accordo avente natura conciliativa, gli avvocati ricordano alle parti gli obblighi in materia di antiriciclaggio di cui alla L.

Art. 7. – Mancato accordo.

In caso di impossibilità al raggiungimento di un accordo la stessa sarà constatata dalle parti con verbale dalle stesse sottoscritto, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi avvocati.

Art. 8. – Approfondimenti e verifiche di natura istruttoria e/o di indagine.

Le parti potranno consensualmente dar corso ad approfondimenti e verifiche di natura istruttoria e/o di indagine, senza alcuna formalità o limitazione in ordine alla natura dell'attività necessaria.

Art. 9. – Nomina di esperto.

Le parti di comune accordo potranno in ogni fase del procedimento designare un esperto neutrale aventi particolari competenze nella materia oggetto del presente procedimento.

L'esperto, previa sottoscrizione di una dichiarazione di imparzialità e riservatezza redatta dalle parti, potrà rendere il proprio parere oralmente e/o in forma scritta scritto sulla base delle memorie delle parti e dei documenti alle medesime allegati.

Il costo dell'intervento dell'esperto, concordato in Euro, sarà equamente diviso tra le parti e dovrà essere saldato al termine dell'attività dell'esperto.

Sin d'ora le parti, salvo diverso accordo, dichiarano che il parere reso dall'esperto è riservato e/o non ostensibile a terzi e/o producibili in giudizio.

Art. 10. – Riservatezza.

È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le informazioni ricevute.

Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Analogi impegno di

riservatezza sarà assunto per iscritto da coloro che siano chiamati ad intervenire per qualsiasi titolo e/o ragione nel procedimento in particolare gli esperti di cui al precedente art. 9. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non potranno essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Art. 11. – *Oneri professionali.*

Salvo diverso accordo, ciascuna delle parti sosterrà l'onere e il compenso dei professionisti utili allo svolgimento delle attività di cui all'art. 8, nonché le spese per le medesime attività qualora le stesse vengano svolte in proprio e/o a mezzo di propri incaricati nominati senza il consenso dell'altra parte.

Salvo diverso accordo, ciascuna delle parti sosterrà l'onere e il compenso dell'assistenza di difensore nel corso della procedura di negoziazione.

Sottoscrivono il presente accordo gli Avv.ti e le parti ai sensi della citata legge n. 162/2014.

Luogo e Data

Firme

Sono autentiche

Avv.